

Dott. Nicola Capuano

Dott. Roberto Altiero

NOTAI

Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241
80133 Napoli

N. 125564 del Repertorio

N. 30889 della Raccolta

AGENZIA DELLE ENTRATE

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

UFFICIO NAPOLI 1
Registrato il 29-12-09

REPUBBLICA ITALIANA

Al n.ro 18525/15
Esatti € 324,00

L'anno duemilanove, il giorno dieci del mese di dicembre in Napoli, nel mio studio alla Via Depretis n.ro 5.

Innanzi a me Dott. NICOLA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI SONO COSTITUITI

"CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA", con sede in Napoli alla via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale Is. F2, C.F.

80015070636, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Commissario Straordinario dott. Sergio Mensitieri, nato a Napoli il 20

giugno 1950, domiciliato per la carica presso il Consorzio di Bonifica, nominato con Decreto Presidenziale di nomina della Giunta Regionale della Campania n.281 del 28 ottobre 2009 ed a quest'atto autorizzato giusta deliberazione del Commissario n.ro 174 del 9 dicembre 2009, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

"CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO", con sede in via Atzori n. 1, Nocera Inferiore (SA), (C.F. 80009450653), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore Commissario Straordinario rag. Gino Marotta, nato a Celle di Bulgheria (SA) il 18

marzo 1954, domiciliato per la carica presso la sede del detto Consorzio di Bonifica, nominato con Decreto Presidenziale di nomina della Giunta

Regionale della Campania n. 440 del 13 settembre 2005 ed a quest'atto



NOTAI - 80133 NAPOLI - Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241 - Fax 081 5517269, e-mail: info@capuanoaltiero.it - www.capuanoaltiero.it
Dott. ROBERTO ALTIERO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

autorizzato giusta deliberazione del Commissario n.ro 356 del 10 dicembre 2009, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B";

"CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO", con sede in CASERTA alla Via Roma 80 C.F. 80004250611 in persona del suo legale rappresentante pro tempore Commissario Straordinario Regionale Ing. Alfonso De Nardo nato a Bracigliano (SA) il 30 settembre 1951, domiciliato per la carica presso il Consorzio di Bonifica, nominato con Decreto Presidenziale di nomina della Giunta Regionale della Campania n. 252 del 25 settembre 2009 ed a quest'atto autorizzato giusta deliberazione del Commissario n.ro 58 del 10 dicembre 2009, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Tutti Consorzi costituiti in Italia.

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.


ARTICOLO 1

E' costituita tra i CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA, CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO e CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO una società a responsabilità limitata denominata **"CAMPANIA BONIFICHE s.r.l."**.

ARTICOLO 2

La Società ha sede in Napoli .

Solo per l'iscrizione dell'atto costitutivo della società nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter disp.att. e trans. c.c., si indica l'attuale



indirizzo della sede della società, in Napoli, alla via G. Porzio n. 4 Centro
Direzionale Is. F2, presso la sede del Consorzio di Bonifica delle Paludi di
Napoli e Volla.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto l'attività di cui all'art. 4 dei patti sociali,
contenente le NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA
SOCIETA', riportato nel prosieguo del presente atto.

ARTICOLO 4

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 99.000,00 (novantanovemila e centesimi zero),
interamente pubblico, e viene così sottoscritto dai soci:

- dal socio CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E
VOLLA per Euro 33.000,00 (trentatremila e centesimi zero) e, dunque,
per una partecipazione pari ad un terzo del capitale stesso, mediante
conferimento in denaro;

-dal socio CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO
SARNO per Euro 33.000,00 (trentatremila e centesimi zero) e, dunque,
per una partecipazione pari ad un terzo del capitale stesso, mediante
conferimento in denaro;

-dal socio CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO
INFERIORE DEL VOLTURNO per Euro 33.000,00 (trentatremila e
centesimi zero) e, dunque, per una partecipazione pari ad un terzo del
capitale stesso, mediante conferimento in denaro.

I soci hanno versato il venticinque per cento dei conferimenti in denaro

presso la Banca Popolare di Ancona - Ag. Napoli 11 come risulta dalla
ricevuta rilasciata dalla stessa Banca in data odierna.

La parte residua del capitale sociale sarà versata nei modi e termini che
saranno stabiliti dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2010.

ARTICOLO 7


La Società, per i primi cinque esercizi e comunque fino all'approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2014, sarà amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da tre membri, nominato nelle persone dei
signori:

dott. Sergio Mensitieri, nato a Napoli il 20 giugno 1950 e domiciliato in
Napoli alla via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale Is. F2, C.F.MNS SRG
50H20 F839A, su indicazione del "CONSORZIO GENERALE DI
BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO";

rag. Gino Marotta, nato a Celle di Bulgheria (SA) il 18 marzo 1954 e
domiciliato in Napoli alla via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale Is. F2,
C.F.GNI MTT 54C18 C444C, su indicazione del "CONSORZIO DI
BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO";

Ing. Alfonso De Nardo nato a Bracigliano (SA) il 30 settembre 1951 e
domiciliato in Napoli alla via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale Is. F2,
C.F.DNR LNS 51P30 B115J, su indicazione del "CONSORZIO DI
BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA".

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il rag. Gino
Marotta, cittadino italiano, innanzi generalizzato, il quale accetta.



La rappresentanza generale della società spetta al rag. Gino Marotta,
come sopra generalizzato.

ARTICOLO 8

L'importo globale delle spese per la presente costituzione, ammontante a
circa Euro 2.000,00 (duemila e centesimi zero) è posto a carico della
Società.

ARTICOLO 9

**PATTI SOCIALI AVENTI AD OGGETTO LE NORME RELATIVE AL
FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
"CAMPANIA BONIFICHE s.r.l."

Art. 2


SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Napoli e potrà istituire e sopprimere sedi
secondarie.

2. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per quanto
concerne i loro rapporti con la Società, è l'ultimo risultante dal Registro
Imprese.

Art. 3

DURATA



1. La durata della Società è fissata fino alla data del 31 dicembre 2050.

2. La Società potrà comunque essere sciolta con decisione dell'Assemblea straordinaria da adottarsi entro i 12 (dodici) mesi precedenti lo scioglimento.

Art. 4

OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento in favore degli enti componenti la compagine sociale, o partecipanti, ovvero affidanti, nel rispetto delle prescrizioni di legge, del servizio di riscossione volontaria dei contributi con procedimenti bonari relativi ai Consorzi di Bonifica.

2. A tal uopo la Società potrà effettuare :


- a) Gestione di banche dati e di sistemi informativi territoriali;
- b) Gestione di centri di elaborazione elettronica di dati;
- c) Servizi informatici e telematici;
- d) Monitoraggio del territorio;
- e) Studi e consulenze specialistiche.

3. La Società può porre in essere ed esercitare qualsiasi altra attività in settori strettamente strumentali, complementari, connessi e/o affini a quelli sopraindicati.

4. I Soci da parte loro si impegnano:

a) ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati;

b) ad affidare alla Società lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo;



c) a fornire alla Società la capacità operativa necessaria per il coordinamento e lo svolgimento dei servizi assegnati.

5. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari. Essa, inoltre potrà compiere operazioni finanziarie mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie anche a favore di terzi.

Art. 5

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole dei Soci che rappresentano la maggioranza delle quote sociali.

TITOLO II

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE

Art. 6

CAPITALE SOCIALE

1. La Società è a capitale interamente pubblico.

2. Il capitale sociale è fissato in euro 99.000,00 (euro novantanovemila e centesimi zero).

3. La quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società. Non saranno pertanto efficaci e non avranno nessun effetto nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di quote che portino il capitale pubblico al di sotto della soglia indicata.

4. Potranno essere soci della Società esclusivamente enti pubblici.

5. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo

oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6. Le quote sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

7. Il domicilio dei soci è quello che risulta tenuto dal Registro Imprese.

Ogni socio è tenuto a comunicare alla Società, tramite lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.

Art. 7

NUOVI SOCI


1. Sull'ammissione del nuovo socio e sulla relativa modalità decide l'Assemblea con approvazione unanime. L'ammissione del nuovo socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più soci delle quote necessarie, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale mediante la formazione di nuove quote nel rispetto comunque di quanto previsto dal presente statuto.

2. La partecipazione da parte di nuovi enti locali territoriali avverrà di volta in volta sulla base delle scelte dell'Assemblea dei soci.

3. Qualora il nuovo socio venga ammesso mediante un aumento di capitale sociale, potrà essere chiamato a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma, quale sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'Assemblea, che tenga conto delle riserve patrimoniali esistenti.

4. E' possibile conferire in Società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, secondo quanto stabilito dagli artt. 2464, 2465

e 2466 c.c.



Art. 8

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, estinzione.

Art. 9

RECESSO

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso

all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) la fusione e la scissione della Società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste al comma successivo;

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4 c.c. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

2. I Soci possono, altresì, recedere dalla Società nel caso in cui non sia più configurabile alcun rapporto di "in house providing" tra il soggetto pubblico e la Società stessa.

3. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

4. Il socio che recede è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da



lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

5. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta iscrizione della delibera che legittima il recesso o, in caso non ci sia alcuna delibera, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

6. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei soci.

7. La quota di partecipazione del socio che recede accresce proporzionalmente quella degli altri.

8. La liquidazione della quota del socio uscente è fatta in base alla situazione patrimoniale della Società, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Art. 10

ESCLUSIONE

1. Il socio può essere escluso, nei seguenti casi considerati di giusta causa, qualora:

a) si sia reso insolvente;

b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e



alle decisioni della Società;

c) acquisti, successivamente alla costituzione della società, direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, una partecipazione in una società concorrente;

d) venga meno il contratto di servizio tra i soci pubblici e la Società stessa e non sia posto in essere un nuovo contratto o prorogato quello precedente nel termine di sei mesi;

e) il Socio pubblico appalti ad altro soggetto una quota dei servizi affidabili alla Società. Tale quota sarà definita dall'Assemblea della società come percentuale sul valore del servizio e aggiornata periodicamente.

2. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

3. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Art. 11

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione ad altro ente pubblico secondo le modalità di seguito specificate.

2. Il socio che intende alienare tutte o parte delle proprie quote deve offrirle in prelazione a tutti gli altri soci che risultano tali dal Registro Imprese, dandone comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a.r., indicando nel dettaglio le condizioni di vendita ed il nominativo del proposto acquirente, ove esistente.



3. L'organo amministrativo provvederà a comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza, tale proposta agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione a loro spettante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa.

4. Se i soci interessati all'acquisto fossero più di uno e non vi fosse accordo tra loro, ciascuno avrà diritto di acquistare le quote in proporzione a quelle rispettivamente possedute.

5. In ogni caso, l'alienazione di quote a qualsiasi titolo a non soci sarà subordinata al gradimento dell'Assemblea la quale potrà negarla con decisione motivata e approvata a maggioranza assoluta dei componenti, nel caso in cui il nuovo soggetto pubblico intenda sottoscrivere un contratto di servizio avente ad oggetto un'attività parziale e poco rilevante. La mancanza di decisione entro il termine di 70 (settanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di alienazione equivale ad autorizzazione alla medesima.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 12


ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) l'organo amministrativo;
- 3) il collegio sindacale, ove istituito.

Art. 13

ASSEMBLEA DEI SOCI



1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione delle ipotesi indicate nelle lettere f), g), h), j), comma 1, dell'articolo 15 per cui è richiesta una maggioranza rafforzata dei 2/3 (due terzi) dei componenti l'Assemblea.


4. Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 14

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da uno dei soci su decisione dell'Assemblea o eventualmente da persona dalla stessa nominata. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando sia necessaria per legge o per volontà dei soci. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente anche fuori della sede della Società, purché nel territorio di riferimento dei soci, mediante lettera raccomandata spedita almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza.



3. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e si possa verificare l'avvenuta ricezione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco degli oggetti da trattare.

5. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea, si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. Gli amministratori o i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

7. L'Assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e comunque:

-entro gennaio per l'approvazione del piano operativo annuale;

-entro luglio per l'analisi della gestione semestrale;

-entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano. In tale caso l'organo amministrativo, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà comunicare formalmente le esigenze che, concretamente, determinano la proposta di rinvio.

Art. 15

COMPETENZE

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori, del Presidente e della struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;

d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;

e) la delibera sulle responsabilità degli amministratori e sindaci connesse allo svolgimento delle attività sociali;

f) le modificazioni dell'atto costitutivo;


g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;


h) lo scioglimento della Società, la sua liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione, le decisioni in merito alla responsabilità di amministratori e sindaci;

i) la determinazione dell'eventuale somma da versare da parte del nuovo socio ammesso mediante aumento del capitale riservato, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta;

j) l'esclusione dei soci, l'ammissione di nuovi soci e il gradimento in caso di alienazione di quote a non soci;

k) l'assunzione di partecipazioni in altre società che comportino una





responsabilità illimitata;

l) la trasformazione della Società;

m) gli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;

n) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

2. Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle imprese.

Art. 16


DECISIONI PER CONSULTAZIONE

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate a cura e controllo del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

2. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere fatti anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta con firma digitale.

3. Il consenso dovrà pervenire entro il termine indicato nella comunicazione.

4. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono



ammesse per le decisioni riguardanti le lettere f), g), h), j), comma 1, articolo 13 del presente Statuto e quando è richiesta la decisione assembleare da un amministratore e da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA

Art. 17

AMMINISTRAZIONE

1. La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci.

2. Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, è possibile prevedere che ciascun componente rappresenti il territorio di uno o più soci.

3. Gli amministratori restano in carica per cinque esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio e sono rieleggibili.

4. Quando l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto dalla legge e dal presente Statuto.

5. Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare l'Amministratore Unico o dovesse venire meno la maggioranza degli amministratori in carica, si dovrà provvedere a norma di legge a convocare tempestivamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.



6. Spetta all'Assemblea stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione che per la prima volta sarà stabilito nell'atto costitutivo della Società.

Agli Amministratori, oltre al compenso determinato dall'Assemblea dei soci, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 18


NORME SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio elegge nella prima riunione tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea, nel caso della prima nomina nell'atto costitutivo, e può nominare altresì un Vice Presidente con funzioni vicarie, se questi non è stato nominato dall'assemblea o, nel caso di prima nomina, nell'atto costitutivo.

2. Il Consiglio potrà riunirsi sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata indicante la data, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, spedita almeno 8 (otto) giorni prima e, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere.

3. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

4. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.



5. Le decisioni del Consiglio sono adottate con metodo collegiale.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7. Per ogni decisione che riguarda l'operatività specifica di un comune socio, gli altri componenti il Consiglio di amministrazione si obbligano a non ostacolare le deliberazioni assunte dal componente delegato per quel territorio.

8. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche non essere un membro del Consiglio e delle deliberazioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 19

1. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

Art. 20

ORGANO DI REVISIONE



1. Il Collegio Sindacale è nominato quando risulta obbligatorio per legge ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, che designa tra gli effettivi il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
2. Il compenso dei membri del Collegio, a cui spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, è stabilito dall'Assemblea dei soci.
3. L'Assemblea dei soci potrà decidere di affidare il controllo contabile ad un Revisore unico, a cui spetteranno i poteri di controllo sull'amministrazione della società.


TITOLO VII

CONTROLLO SULLA SOCIETÀ

Art. 21

CONTROLLO PUBBLICO ANALOGO

1. Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dai soci pubblici nei confronti della società CAMPANIA BONIFICHE S.r.l. e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti e la società.
2. Il Consiglio di amministrazione della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le decisioni in merito all'alienazione di immobili, la modifica dello Statuto societario e l'aumento o diminuzione del capitale sociale.
3. I suddetti soci pubblici hanno, inoltre, le seguenti prerogative:



a) analisi dei piani industriali e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

b) approvazioni delle deliberazioni societarie degli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione ed organigramma societario.

4. L'eventuale esercizio, nel rispetto della normativa vigente, documentato da opportuno progetto, di attività particolari in settori strumentali complementari e/o connessi a quelli elencati all'art. 4, commi 1 e 2, è subordinato al parere favorevole vincolante degli organi competenti.

5. I Soci pubblici, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della Società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

6. Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio, in relazione alle esigenze dei soci pubblici e, al fine di consentire alla Società di predisporre, in tempi e quantità condivise, le risorse per farvi fronte.

7. Il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione da parte dei soci predisporre un regolamento per l'esercizio del controllo analogo da parte dell'ente socio.

Art. 22

OBBLIGHI DI INFORMATIVA

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore



Unico, contestualmente alla comunicazione ai soci, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ai soci pubblici.

2. Il Consiglio d'amministrazione o l'Amministratore Unico dovrà fornire ai Soci pubblici:

a) con cadenza annuale (entro il mese di gennaio di ogni anno) una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della Società per l'anno successivo integrate con le linee di pianificazione e sviluppo;

b) ogni tre mesi una rendicontazione economica e tecnica del servizio dettagliata;


c) entro il mese di luglio una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della Società, relativi al semestre;

d) con cadenza annuale, contestualmente all'approvazione del bilancio, una relazione avente ad oggetto l'andamento della gestione del servizio affidato.

3. Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente comma 2, i soci pubblici verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

4. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvati e sottoscritti, sono resi disponibili ai Soci pubblici presso le sedi della società, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

5. Gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio pubblico su ciascun servizio affidato alla società.



TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

Art. 23

ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24

DISTRIBUZIONE DI UTILI

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato dall'assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vengono devoluti interamente ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di destinarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO IX

SCIoglimento

Art. 25

SCIOGLIMENTO

1. Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

I costituiti mi dispensano dalla lettura degli allegati avendone preso visione in precedenza.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura alle costituite parti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono alle ore venti e cinque.

L'atto consta di sei fogli dei quali pagine scritte ventiquattro.

Sergio Mensitieri

Gino Marotta

Alfonso De Nardo

Notaio Nicola Capuano - sigillo

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Area Amministrativa:



- **PREMESSO** che:
 - con propria delibera n.171 del 9.12.2009 sono stati approvati lo statuto della Società "Campania Bonifiche s.r.l.", il regolamento dell'esercizio del controllo analogo da parte dei soci e lo schema di atto costitutivo;
 - è stata demandata ad altra deliberazione la predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione di detta società;
- **RITENUTO** di dover designare, il rappresentante del Consorzio di Bonifica in epigrafe nel Consiglio di Amministrazione della costituenda Società "Campania Bonifiche s.r.l.";

DELIBERA

- quanto sopra riportato forma parte integrante del presente deliberato e deve intendersi qui integralmente trascritto;
- di designare, come designa, in rappresentanza del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, il Dr. Sergio Mensitieri quale componente nel Consiglio di amministrazione della costituenda Società "Campania Bonifiche s.r.l.";
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Rag. Bianca Coppola)



IL COMMISSARIO

(Dott. Sergio Mensitieri)



PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
(Rag. Bianca Coppola)




Consorzio di
Bonifiche Integrate

COMPENSORIO SARNO

Allegato B

7.70 30889



Deliberazione n. 356 del 09/12/2009

Oggetto: **Costituzione Società in house denominata Campania Bonifiche-Adempimenti.**

L'anno duemilanove, il giorno NOVE del mese di DICEMBRE
nella sede del Consorzio, in Nocera Inferiore,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

rag. Gino Marotta, assistito dal Direttore Generale ing. Luigi Daniele,

Premesso che:

- con deliberazione commissariale n.355 del 9.12.2009 sono stati approvati lo statuto della Società "Campania Bonifiche s.r.l.", il regolamento dell'esercizio del controllo analogo da parte dei soci e lo schema di atto costitutivo;
- è stata demandata ad altra deliberazione la predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione di detta società;

Ritenuto:

- di dover procedere al versamento, prima della stipula dell'atto costitutivo, della quota del 25% pari ad € 8.250,00, del capitale sociale di € 99.000,00 di cui all'art.5 dello schema di atto costitutivo e dell'art.6 dello statuto, ripartito in quote di € 33.000,00 per ciascuno dei consorzi componenti;
- di dover designare nella persona del rag. Gino Marotta il componente del Consorzio nel Consiglio di Amministrazione della costituenda Società "Campania Bonifiche s.r.l.";
- con riferimento a questi atti che vengano garantite le condizioni richieste per un eventuale affidamento alla società che si intende costituire essendo previsto un capitale interamente pubblico, nonché, una forma di controllo analogo, incisivo e determinante, anche sulle attività fondamentali;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale,

DELIBERA

quanto sopra riportato forma parte integrante del presente deliberato e deve intendersi qui integralmente trascritto;

• di designare, come designa, il rag. Gino Marotta, quale componente dell'Ente nel Consiglio di amministrazione della costituenda Società "Campania Bonifiche s.r.l.";




• di provvedere al versamento della quota del 25% del capitale sociale, pari ad € 8.250,00 a mezzo assegno circolare intestato al rag. Gino Marotta;

PARERE DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA _____

PARERE DIREZIONE AREA TECNICA _____


PARERE DIREZIONE AREA AGRARIA _____

PARERE DIREZIONE GENERALE _____




Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario OO.CC.
Il Direttore Generale
(dott. ing. Luigi Daniele)




Il Commissario Straordinario
(rag. Gino Marotta)



Publicata all'Albo Consortile il giorno
per rimanervi affissa per quindici giorni feriali consecutivi, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto
Consortile approvato con D.G.R. n. 138/AC del 04/04/2003 con/senza opposizioni.

Il Segretario OO.CC.
(dott. ing. Luigi Daniele)





Consorzio Generale di Bonifica
del Bacino Inferiore del Volturno

Allegato C all'Atto

3.10.2009



Delibera n. 58 /ADN

Oggetto: **Costituzione Società in house denominata Campania Bonifiche.
Provvedimenti.**

L'anno duemilanove il giorno 10 del mese di dicembre il

COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

(D.P.G.R. n.252 del 25.09.2009)

Dott. Ing. Alfonso De Nardo assistito dal Direttore Generale Dott. Ing. Antonio de Chiara, ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto consortile.

Premesso

- che con deliberazione commissariale n. 57 del 10.12.2009 sono stati approvati lo statuto della Società "Campania Bonifiche s.r.l.", il regolamento dell'esercizio del controllo analogo da parte dei soci e lo schema di atto costitutivo;
- che è stata demandata ad altra deliberazione la predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione di detta società;

Ritenuto

- di dover procedere al versamento, prima della stipula dell'atto costitutivo, della quota del 25% pari ad € 8.250,00, del capitale sociale di € 99.000,00 di cui all'art.5 dello schema di atto costitutivo e dell'art.6 dello statuto, ripartito in quote di € 33.000,00 per ciascuno dei consorzi componenti;
- di dover designare l'ing. Alfonso De Nardo quale componente del Consorzio in testata nel Consiglio di Amministrazione della costituenda Società "Campania Bonifiche s.r.l.";

Tutto ciò premesso e ritenuto

Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di confermare tutto quanto in premessa specificato che qui deve intendersi come riportato e trascritto;
- di designare, come designa, l'Ing. Alfonso De Nardo quale componente di questo Consorzio nel Consiglio di amministrazione della costituenda Società "Campania Bonifiche s.r.l.";
- di provvedere al versamento della quota del 25% del capitale sociale, apri ad € 8.250,00 a mezzo assegno circolare intestato all' Ing. Alfonso De Nardo.
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Il Segretario
(Dott. Francesco Raucci)



Il Commissario Straordinario Regionale
(Dott. Ing. Alfonso De Nardo)

La presente COPIA composta di TRENTINO

pagine è conforme al suo originale

Si rilascia per uso consentito dalla legge

Napoli, 7 GENNAIO 2010

